



INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA GENERALE

All. 1 PG18
Rev. 1 – 05/2025
Pag. 1 di 2

“GF OVODRY S.P.A.”, con sede legale Via A. Fogazzaro 1 San Bonifacio (VR), ha adottato Procedure e Policy aziendali in linea con il Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati sono trattati da risorse interne ed esterne agli uffici della Società, adeguatamente identificate, istruite e che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.

PRINCIPALI RESPONSABILI ESTERNI:

L'elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede operativa di “GF OVODRY S.P.A.” in Via Fabio Filzi 12 – 36020 – Asigliano Veneto (VI).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Se vuoi esercitare un tuo diritto, effettuare una segnalazione o ricevere informazioni sulle modalità di trattamento dei tuoi dati puoi contattare il DPO (Data Protection Officer): Dott. Marchiori Mosè (presso Studio Sicurlav, Piazza Maggiore 9 – Cologna Veneta [VR]) all'indirizzo info@studiosicurlav.it

1. INFORMATIVA LAVORATORI / CANDIDATI
2. INFORMATIVA CLIENTI
3. INFORMATIVA FORNITORI
4. INFORMATIVA CLIENTI POTENZIALI
5. INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA



INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA GENERALE

All. 1 PG18
Rev. 1 – 05/2025
Pag. 2 di 2

CONSERVAZIONE DEI DATI

CATEGORIE	DURATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
CANDIDATI	Periodo funzionale alla gestione della potenziale candidatura e comunque fino alla revoca del consenso o fino all'esercizio del diritto di opposizione.	Art. 5, c. 1, lett. e) del Reg UE 2016/679.
LAVORATORI	10 anni.	Art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946 codice civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i.
CLIENTI	5 - 10 anni.	Art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.
FORNITORI	5 - 10 anni.	Art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.
CLIENTI POTENZIALI	Nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di attività e comunque fino alla revoca del consenso o fino all'esercizio del diritto di opposizione.	Art. 5, c. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679.
VIDEOSORVEGLIANZA	Nel rispetto dei termini autorizzati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.	Art. 5, c. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679.

Data di ultima modifica: 12 maggio 2025